

SCUOLA DI I E II GRADO

1. In sede di scrutinio finale il docente è obbligato a dare una motivazione della sua proposta di voto?

Sì.

L'art. 79 del [R.D. 653/1925](#) stabilisce:

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”.

Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.

In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

2. Con quali modalità il docente deve motivare la sua proposta di voto?

I modi possono essere diversi.

Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.

Ogni istituzione scolastica, in base all'autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.

3. È vero che la proposta di voto si può però effettuare anche in mancanza del registro personale?

[Sentenza n. 3004/1999](#) della V sezione penale della Corte di cassazione:

“La funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di classe.”

[Sentenza n.714/2010](#): *“...nel registro del professore devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati”.*

La [sentenza n. 790/1997](#) ha stabilito che il registro di classe è un atto pubblico *“in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”.*

Per il registro personale si esprime in questi termini:

“La mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l'insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà

incidere sulla validità della valutazione finale dell'alunno

4. È corretto che la proposta di voto in decimi sia esclusivamente il risultato di una media aritmetica ottenuta dalla somministrazione delle prove di verifica?

La valutazione viene svolta dal docente nell'esercizio della libertà di insegnamento e non è soggetta al sindacato esterno, se non per eventuali vizi di legittimità. Il valore quantitativo delle prove somministrate è sicuramente un dato fondamentale e rilevante, e quindi incisivo in sede di valutazione finale, ma non può e non deve essere l'unico da prendere in considerazione.

Se il docente si fermasse solo a questo vuol dire che considererebbe del processo valutativo esclusivamente l'aspetto della "misurazione", cioè farebbe solo una rilevazione oggettiva dei dati (appunto la media aritmetica delle prove somministrate).

Il passaggio successivo dovrebbe invece essere quello della "valutazione" intesa come una sintesi tra misurazione e osservazioni sistematiche.

Gli elementi quantitativi, cioè quelli prettamente oggettivi, possono infatti essere in progressione o in regressione.

Esempio:

nella stessa classe ci sono due allievi la cui media aritmetica delle prove coincide: l'una però in progressione (voto di 3 prove: 4,7,9) e l'altra in regressione (voto di tre prove: 9,7,4). Dal punto di vista oggettivo e di misurazione diciamo senza ombra di dubbio che la media coincide, ma possiamo dire la stessa cosa dal punto di vista "complessivo" inteso come "processo di valutazione" e quindi di voto "finale"?

Ci limitiamo a fare un breve elenco di quali possono essere gli altri aspetti che dovrebbero contribuire, in positivo o in negativo, al "processo valutativo" di un allievo e quindi "aggiungersi" a quello che è l'aspetto della misurazione (teniamo presente che questi ma anche altri elementi possono essere previsti dai criteri di valutazione che delibera il Collegio dei Docenti):

La situazione di "partenza" rispetto quella di "arrivo" e quindi l'evolversi, in positivo o in negativo, della situazione iniziale; la presenza assidua durante le lezioni; la partecipazione ai lavori di gruppo e/o durante le ore di recupero; l'attenzione prestata e gli interventi effettuati durante le lezioni;